REGOLAMENTO (CE) N. 1242/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1474/95 recante apertura e modalità di gestione, dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [1],

considerando che, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine; che è necessario stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/97 [3], ha previsto la gestione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997; che è opportuno prevederne la gestione per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che è opportuno adattare il termine di validità dei titoli al periodo di validità dei contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1474/95 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 sono aperti i contingenti tariffari d'importazione indicati nell'allegato I, per i gruppi di prodotti e alle condizioni ivi previste.»;

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a partire dalla data del rilascio effettivo, ma non può tuttavia estendersi oltre il periodo definito all'articolo 1.

I titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.»;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.
[3] GU n. L 144 del 4. 6. 1997, pag. 11.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dazio applicabile ECU/tonnellata peso prodotto	Contingenti tariffari dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998
E 1	0407 00 30	152	96 181
E 2	0408 11 80	711	6 463 (1)
	0408 19 81	310	
	0408 19 89	331	
	0408 91 80	687	
	0408 99 80	176	
E 3	3502 11 90	617	10 835 (1)
	3502 19 90	83	

(1) Equivalenti uova in guscio

Conversione in base ai tassi forfettari di rendimento fissati dall'articolo 77 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1).»